

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

Il **Decreto Legislativo n.230 del 21 Dicembre 2021** ha reso operativo l'assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere **dal 1° marzo 2022**:

In cosa consiste l'AUU, l'Assegno Unico e Universale per i figli?

- ✓ è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un'apposita domanda; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori; **Nel caso di nuovi nati** la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e **l'assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza**.
- ✓ spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ✓ ha un importo commisurato all'ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

L'AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'AUU, per il quale è necessario presentare domanda all'INPS, anche tramite Patronati.

Fino alla fine di febbraio 2022 saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Contenuto della domanda

La domanda richiede soltanto l'**autocertificazione di alcune informazioni di base** quali:

- 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell'ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

Resta salva la possibilità di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) contenente l'indicatore ISEE in data successiva alla domanda di Assegno

Unico e Universale; in tal caso l'importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'ISEE.

Importo

Viene determinato in base all' ISEE del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista:

- ✓ una quota variabile modulata in modo progressivo: da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro.

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;

- ✓ una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell'assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma dell'assegno unico universale.

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Per poter percepire l'AUU è necessario presentare domanda all'INPS, sia presso gli sportelli dell'Istituto sia in via telematica accedendo al portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere presentata anche tramite Patronati. La domanda può essere o meno corredata di ISEE:

– per le domande presentate a partire dal **1 Gennaio 2022 al 30 Giugno 2022** l'assegno verrà riconosciuto dalla mensilità di Marzo 2022, **quindi con diritto agli arretrati da tale mese.**

– per le domande presentate dal **1 luglio 2022** la prestazione decorre dal mese successivo alla domanda, **senza riconoscimento degli arretrati.**

Il nostro Patronato Inapa è pronto per presentare la domanda, nel rispetto del messaggio Inps n.4748 del 31.12.2021. Per conoscere la documentazione da fornire per la compilazione del modello ISEE [CLICCA QUI.](#)

Per Prenotare il tuo appuntamento per fare la domanda di ASSEGNO UNICO al link dedicato, [CLICCA QUI.](#)

Altre informazioni

L'assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all'assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell'ISEE sulla base di una autocertificazione.

L'assegno spetta, in misura ridotta, anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l'impiego. **Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.**

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**:

- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c) sia residente e domiciliato in Italia;
- d) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio.